



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) STELLA

Seduta del 09/07/2020

FATTO

In data 20/03/2015 il cliente ha stipulato con l'intermediario un contratto di finanziamento con cessione del quinto.

Il finanziamento è stato estinto anticipatamente in data 1/08/2019.

Il cliente ha presentato ricorso chiedendo il rimborso dei costi non maturati secondo il seguente schema:

- commissioni accessorie 0,00 € al netto di € 119,37 già rimborsati con il conteggio estintivo;
- commissioni finanziarie 953,93 €;
- commissioni mediazione 953,93 €;
- spese contrattuali e di istruttoria 201,25 €;
- totale oneri sostenuti 2.109,10, al netto di € 119,37 già rimborsati con il conteggio estintivo.

Il ricorrente ha chiesto inoltre il pagamento degli interessi legali dalla data del reclamo, il pagamento di € 200,00 per spese di assistenza e di € 20,00 per spese di ricorso.

Con le controdeduzioni l'intermediario ha così replicato:

- in data 20/03/2015 il cliente ha stipulato un contratto di finanziamento rimborsabile con cessione del quinto;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il finanziamento è stato estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 51, con decorrenza 31/07/2019: in tale sede, al cliente sono stati restituiti € 698,99 per ratei non maturati;
- le commissioni di intermediazione sono state trattenute al momento dell'erogazione e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento;
- a comprova del pagamento effettuato in favore del mediatore, viene allegata alle controdeduzioni la fattura emessa nei confronti di tale soggetto, che riporta il dettaglio degli importi dei singoli oneri che la compongono;
- le commissioni di attivazione non sono soggette a rimborso *pro quota* in quanto sono state percepite dalla banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito;
- le commissioni di gestione sono state rimborsate, per la parte non maturata, in sede di conteggio estintivo, utilizzando i criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS i quali impongono l'utilizzo del criterio del costo ammortizzato;
- le spese di istruttoria si riferiscono a un'attività di pre-analisi, dunque prodromica alla stipula del finanziamento;
- le spese legali non possono essere rimborsate in quanto l'assistenza non è necessaria nel procedimento ABF.

L'intermediario chiede, dunque: 1) in via principale, di rigettare l'avversa richiesta di restituzione delle ulteriori somme a titolo di commissioni di gestione ed attivazione, tenuto conto di quanto già rimborsato pari a € 698,99; di rigettare la richiesta di restituzione delle commissioni di istruttoria; di rigettare la richiesta di restituzione delle commissioni di intermediazione; di rigettare l'avversa domanda di corresponsione delle spese legali; 2) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la banca fosse tenuta a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente a titolo di commissioni pari a € 698,99.

DIRITTO

Il Collegio osserva innanzitutto che è intervenuta in materia di cessione del quinto, come è noto, la sentenza della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18, che è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: *“se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 [“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”] debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”*.

Pare opportuno richiamare i fondamentali passaggi motivazionali della pronuncia della Corte e l'interpretazione dell'art.125 *sexies* TUB che, a seguito della suddetta sentenza, è stata offerta dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro con la recente decisione 11/12/2019 n. 26525.

La Corte di Giustizia ha premesso che:

- sul piano normativo il citato articolo 16 *“letto alla luce del considerando 39 [della direttiva] prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i*



costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”;

- “...la direttiva 2008/48...mira a garantire un'elevata protezione del consumatore... Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate ... non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”.

La CGUE ha osservato, fra l'altro, che:

- “l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto”;

- occorre infatti evitare “il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito”, riducendo “al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto”;

- è “molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto”;

- “includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito” poiché “l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva ... prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito” e che “nel caso di un rimborso anticipato...il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione...di un nuovo contratto di credito”.

La Corte è pervenuta pertanto alle seguenti conclusioni: “occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

A seguito della suddetta sentenza, la Banca d'Italia, con le “linee orientative” oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di “favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela” - ha fornito il seguente “punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”: “Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti...gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi...definiti...‘upfront’ il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”.

Nella menzionata decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento, con riferimento alla sentenza della CGUE, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.



- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Quanto alle modalità di riduzione dei costi istantanei il Collegio di Coordinamento, dopo avere premesso (cfr. motivazione) che *“occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa...e perciò affetta da nullità (di protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.”*, ha ritenuto in particolare che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.*

Circa le conseguenze dell’interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi ABF, già decisi o ancora pendenti, nella pronuncia n. 26525/19 si è precisato che:

- *“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.*

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.*

- *“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Tutto ciò premesso, nel caso di specie non risulta la presentazione all’ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame, con i quali sia stata domandata la retrocessione dei relativi costi.

Il cliente allega un conteggio estintivo che riporta 51 rate scadute su 120 complessive. È in atti copia della quietanza liberatoria che attesta l’avvenuta estinzione con effetto dal 1/08/2019.

In base al suddetto conteggio estintivo, l’intermediario ha abbuonato al cliente la somma di € 119,37 a titolo di rimborso della quota non maturata delle commissioni di gestione (cfr. conteggio estintivo) e di € 579,62 a titolo di *“ulteriori rimborsi (e/o ulteriori sconti)”*. Dal conteggio risulta inoltre l’addebito di una commissione per estinzione anticipata pari a € 221,13.

Il contratto, sottoscritto in data 20/03/2015, prevede le seguenti condizioni economiche (oggetto di contestazione da parte del ricorrente):

“A) € 350,00 spese di istruttoria: dovute per le prestazioni e gli oneri preliminari connessi alla concessione del prestito, quali esemplificativamente, l’istruttoria della pratica e l’esame della documentazione presentata;

B) € 1.659,00: commissioni di attivazione dovute per le prestazioni e gli oneri relativi all’attivazione del prestito presso l’Ente pensionistico dal quale il cedente percepisce il trattamento pensionistico;

C) € 207,60 commissioni di gestione: dovute per tutte le prestazioni e gli oneri connessi, durante l’intero periodo di ammortamento del prestito, allo svolgimento di tutte le attività necessarie alla gestione amministrativa, gestionale e contabile del prestito e all’incasso delle rate di ammortamento;...”;

F) € 1.659,00 commissioni di intermediazione dovute all’intermediario del credito”.



Nel contratto è riportato l'intervento di un intermediario iscritto nell'Albo delle banche. Il timbro apposto sul contratto corrisponde all'intermediario indicato nel contratto.

Nelle condizioni contrattuali, per il caso di estinzione anticipata, è previsto il rimborso della voce commissionale *sub* lettera C ("*commissioni di gestione pratica*") per la quota non maturata, secondo i criteri e gli importi indicati nel piano di ammortamento del prestito che è parte integrante del contratto. Per gli altri costi non è invece previsto alcun rimborso, in quanto interamente maturati all'atto del perfezionamento del contratto.

Secondo il recente orientamento condiviso dei Collegi, alle commissioni di gestione si applica il criterio contrattuale di rimborso (piano di ammortamento), purché il contratto rinvii espressamente al piano di ammortamento e tale piano sia sottoscritto o allegato da quest'ultimo; in mancanza di tali condizioni, si applica il criterio *pro rata temporis*.

Per quanto riguarda il presente contratto si rileva che non è in atti copia del piano di ammortamento relativo al contratto, pertanto le commissioni di gestione devono essere qualificate come *recurring*.

In merito alla commissione di intermediazione, si osserva che sulla base della documentazione agli atti risulta che il cliente abbia conferito incarico di intermediazione per il compimento di attività prodromiche alla conclusione del finanziamento (la commissione è quindi qualificabile come *up front*); anche le spese di istruttoria e le commissioni di attivazione, essendo relative ad attività propedeutiche rispetto al finanziamento, hanno chiaramente natura *up front* (sulla natura *up front* dei suffetti costi, cfr. anche la clausola sull'estinzione anticipata del finanziamento che qualifica tali costi come interamente maturati all'atto del perfezionamento del contratto).

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), tenuto conto delle restituzioni già intervenute in sede di estinzione, si ottiene il seguente risultato:

Importo del prestito	€ 34.400,44	Tasso di interesse annuale	6,75%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	395,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	57,50%
Data di inizio del prestito	01/07/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,30%

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
A) Spese di istruttoria				350,00	Upfront	36,30%	127,03		127,03
B) Commissioni di attivazione				1.659,00	Upfront	36,30%	602,15	579,62	22,53
C) Commissioni di gestione				207,60	Recurring	57,50%	119,37	119,37	0,00
F) Oneri intermediazione				1.659,00	Upfront	36,30%	602,15		602,15
								TOTALE:	751,71

L'importo è inferiore a quanto chiesto dal cliente, il quale applica per tutti gli oneri il criterio *pro rata temporis* e non ha considerato il rimborso di € 579,62 contenuto nel conteggio estintivo.

Il cliente domanda, inoltre, il rimborso della penale di estinzione anticipata, addebitata nel conteggio estintivo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Come emerge dal conteggio estintivo, è stata addebitata una commissione di € 221,13 calcolata sulla differenza tra le voci I e L del conteggio medesimo: tale importo si pone nei limiti previsti dall'art. 125-sexies, commi 2 e 3 TUB.

Sul punto è intervenuta la recente decisione n. 5909/2020 del Collegio di Coordinamento il quale ha enunciato il seguente principio interpretativo: *“La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”.*

Orbene, nel caso di specie l'importo addebitato dall'intermediario risulta contenuto entro la soglia dell'1% del capitale residuo, ai sensi della relativa clausola contrattuale e dell'articolo 125-sexies del TUB, in quanto lo stesso capitale era superiore a € 10.000,00 e la vita residua del contratto è superiore a un anno, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 125-sexies, comma 2, T.U.B. Non ricorre, inoltre, alcuna delle ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.

Non avendo, pertanto, il ricorrente allegato e dimostrato che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione, la domanda di rimborso sul punto non può essere accolta.

Il cliente domanda, altresì, il rimborso degli interessi legali dalla data del reclamo e di € 200,00 per spese di assistenza.

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali sulle somme oggetto di rimborso dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13); non, invece, la rifusione delle spese di assistenza tecnica (peraltro non richieste nel reclamo), posto che l'ABF è organo di ADR che può essere adito senza l'assistenza di un legale o consulente e che, nel caso di specie, attesa la frequenza con cui la questione viene sottoposta al Collegio, difetta altresì il requisito della complessità della materia (v., ad es., Coll. Milano n. 3613/15 e n. 3481/2015).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 751,71, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA